

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1253)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 giugno 1970 (V. Stampato n. 2278)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 giugno 1970*

**Concessione di indennizzi in favore dei cittadini
colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazione adottati il 12 maggio 1964 dal governo tunisino, è attribuito un indennizzo a valere sull'ammontare globale forfettario di nove miliardi di lire, conseguito con l'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967.

L'indennizzo verrà corrisposto in base alle clausole di detto accordo ed applicando un indice percentuale unico risultante dal rapporto fra il valore al 1964 del complesso delle

proprietà perdute e l'ammontare del risarcimento globale conseguito.

Il valore verrà determinato secondo le procedure e modalità contenute nella legge 5 giugno 1965, n. 718, e le valutazioni di dinari tunisini saranno rapportate in lire al cambio vigente alla data dell'accordo stesso.

L'ammontare così risultante sarà corrisposto al netto delle quote di debito dei proprietari di cui al citato accordo.

La spesa di lire 9 miliardi sarà iscritta in bilancio in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1970 e di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 1971, 1972 e 1973.

L'ammontare del risarcimento in 9 miliardi di lire accordato dal governo tunisino sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Ai beneficiari del disposto di cui all'articolo 1 che dichiarino di accettare l'indennizzo, è, inoltre, corrisposto un contributo da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente:

fino a 10 milioni	40 per cento
per le somme eccedenti i 10 milioni fino a 20 milioni .	20 per cento
per le somme eccedenti i 20 milioni fino a 50 milioni .	10 per cento
per le somme eccedenti i 50 milioni	5 per cento

Nessuna riduzione può essere apportata al contributo per effetto dell'applicazione delle clausole dell'accordo italo-tunisino indicato nel precedente articolo.

Il contributo sarà corrisposto con utilizzo dei fondi già autorizzati, per la concessione di anticipazioni, dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, le cui disponibilità saranno, all'uopo, versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa.

Art. 3.

Gli importi delle anticipazioni già corrisposte ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, saranno de-

tratti dalle somme liquidate a titolo di indennizzi e di contributi, intendendosi così attribuiti a titolo di indennizzo o di contributo.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti lo consentano, potranno essere corrisposte agli interessati anticipazioni non superiori al 50 per cento dell'ammontare spettante a titolo di indennizzo e di contributo.

Art. 4.

Restano confermati in materia i benefici previsti dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

Art. 5.

All'onere relativo all'anno 1970, per la concessione degli indennizzi di cui al precedente articolo 1, si farà fronte con l'entrata costituita dal versamento di una corrispondente quota dell'indennizzo globale forfetario dovuto dal governo della Tunisia.

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'amministrazione dello Stato in base alla legge 5 giugno 1965, n. 718, sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7.

La concessione degli indennizzi e dei contributi viene deliberata dalla commissione interministeriale prevista all'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.